



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1930

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. CLAUDIO LONGO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 6622 del 24 novembre 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Claudio Longo, nato a Forlì (FC) il 13 novembre 1962;

VISTA la nota del 6 luglio 2021 (prot. nn. 47128 e 47129 del 7 luglio 2021), con cui Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Claudio Longo, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note successive del 5 agosto 2021 (prot. nn. 53620, 53623, 53627 del 6 agosto 2021) e del 20 settembre 2021 (prot. nn. 63858, 63859, 63860, 63861, 63862, 63863, 63865 e 63866 di pari data), con cui Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti concernenti l'operato del Sig. Claudio Longo;

VISTE le note del 4 e 14 ottobre 2021 (rispettivamente prot. nn. 66346 e 69008 di pari date) con cui Intesa Sanpaolo S.p.A. provvedeva a trasmettere documentazione concernente la condotta del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 5 ottobre 2021 (prot. n. 67344 del 7 ottobre 2021) e dell'11 e 12 ottobre 2021 (prot. nn. 68830 e 68471 di pari date) con cui rispettivamente Crédit Agricole Italia S.p.A. e Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., riscontravano le richieste di informazioni dell'Organismo, trasmettendo ulteriore documentazione in merito all'attività posta in essere dal consulente;

VISTE le note del 15 ottobre 2021 (prot. nn. 69054 n. 69531 di pari date), con cui Banca Monte dei Paschi di Siena forniva all'Organismo ulteriori informazioni relative al consulente;

VISTA la nota del 18 ottobre 2021 (prot. n. 69561 di pari data), con cui anche Banca Carige S.p.A. trasmetteva ulteriori documenti concernenti l'operato del Sig. Claudio Longo;

VISTA la nota del 15 dicembre 2021 (prot. n. 82719/21), notificata al consulente in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Claudio Longo l'inosservanza dei canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 107, comma 1, del previgente Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver:

- acquisito, anche temporaneamente, la disponibilità di somme di pertinenza di clienti o potenziali clienti;
- comunicato e trasmesso a clienti o potenziali clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero, simulando operazioni d'investimento;

RILEVATO che il Sig. Claudio Longo non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza trasmessa in data 4 maggio 2022, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Claudio Longo e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del consulente le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente Regolamento Intermediari), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 4 e 5 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*), nn. 4 e 5 del previgente Regolamento Intermediari), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme della clientela e di trasmissione di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
- con riguardo alla specificità del caso in esame e alla sua gravità, l'attività contestata al Sig. Claudio Longo risulta in radicale contrasto con le regole che presiedono al corretto esercizio della professione di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e configura un *modus operandi* irregolare, imperniato sulla trasmissione di informazioni e documenti non rispondenti al vero, finalizzato alla simulazione di operazioni di investimento, anche allo scopo di acquisire la disponibilità di somme dei clienti o di potenziali clienti. Tali condotte, quindi, integrano plurime violazioni della normativa di settore, ciascuna delle quali autonomamente sanzionabile con il massimo edittale, considerata la gravità delle medesime e le modalità con cui sono state integrate, tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti del mercato e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta dal Sig. Claudio Longo a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Claudio Longo, nato a Forlì (FC) il 13 novembre 1962 è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 30 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti